

Le imposte sui capitali scudati

di Achille Gennarelli (*)

L'approfondimento

Il Decreto Monti ha definito due nuove imposte a gravare sui capitali cosiddetti "scudati": un'imposta di bollo speciale annuale, e una seconda, straordinaria, dovuta solo per l'anno 2012. L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 14 febbraio 2012, ha chiarito alcuni importanti aspetti applicativi; nel contesto dell'ultimo decreto del Governo dedicato alle "Semplificazioni Fiscali", è stata, inoltre, decisa la proroga al 16 maggio p.v. come data ultima per effettuare il primo versamento.

In data 14 febbraio, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emesso un Provvedimento attuativo¹, chiarendo alcuni aspetti applicativi. Il giorno successivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso una comunicazione, annunciava il proposito di **posticipare**, con il primo provvedimento legislativo utile, la data di versamento dell'imposta (prevista inizialmente per il 16 di febbraio).

L'art. 8 del Decreto Semplificazioni Fiscali sposta al **16 maggio** la data di versamento dell'imposta, facendo salve eventuali violazioni in materia di versamenti intercorse fino alla data di definitiva approvazione del decreto-legge.

L'iter normativo

Con il Decreto Monti (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in avanti "il Decreto"), il Governo è intervenuto in maniera significativa ed innovativa nel creare la base per un impianto più esteso di tassazione delle consistenze patrimoniali dei soggetti residenti nel territorio dello Stato. Nel contesto del Decreto, è stato dedicato uno spazio particolare alla tassazione dei cosiddetti "**capitali scudati**" (intendendo con questi, come recita il comma 6 dell'art. 19, le "attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni) e coprendo tutto il periodo dal 2001 al 2010 ("scudo 1" e riaperture, "scudo 2" e riaperture).

In particolare, l'art. 19 del Decreto, nei commi da 6 a 12, ha previsto l'introduzione di **due imposte, simili ma distinte**:

- un'imposta di bollo speciale annuale, e
- un'imposta straordinaria *una tantum*, dovuta per l'anno 2012.

Imposta di bollo speciale annuale

L'approvazione del Decreto Monti ha previsto l'introduzione di un'imposta di bollo speciale annuale, descritta dai commi da 6 a 11 dell'art. 19, che si applica in presenza di **attività finanziarie che risultano ancora essere segretate alla data del 6 dicembre 2011** per l'imposta dovuta nell'anno 2012 e alla data del 31 dicembre per gli anni successivi.

Si tenga presente che il venire meno della segretazione dopo il 6 dicembre 2011 non influenza l'imposta dovuta nell'anno 2012, ma rende inapplicabile l'imposta per gli anni successivi.

L'aliquota dovuta è pari a:

- **10 per mille** per l'anno 2012,
- **13,5 per mille** per l'anno 2013, e
- **4 per mille** per gli anni successivi.

L'imposta si applica al valore di mercato o, in mancanza, al valore nominale e/o di rimborso delle attività finanziarie che risultano essere ancora segretate (Cfr. Tavola 1).

(*) Responsabile servizi Wealth Advisory - J.P. Morgan Private Bank Italia

Nota:

1 In Banca dati *BIG Suite*, IPSOA.

L'imposta viene determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari e, come integrato dal decreto Semplificazioni fiscali, al **netto dell'imposta di bollo sugli estratti conto**, al fine di evitare la doppia imposizione sulle medesime attività.

Come da recente modifica all'interno del Decreto Semplificazioni Fiscali, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, **si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi** (in precedenza si applicavano quelle in materia di imposta di bollo).

Versamento dell'imposta ordinaria

Le figure preposte al versamento dell'imposta di bollo speciale annuale sono gli **intermediari** che trattengono il relativo importo dai conti dei soggetti che hanno effettuato l'emersione ovvero ricevono provvista dagli stessi soggetti. Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti a cui non è stata applicata e versata l'imposta. Come chiarito dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio, la segnalazione va effettuata nella **dichiarazione dei sostituti d'imposta** e degli intermediari (**mod. 770 ordinario**) a decorrere da quello relativo al periodo d'imposta 2012 (mod. 770/2013).

La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia **chiuso il conto segreto tra il 7 ed il 31 dicembre 2011** e non abbia fornito la provvista per il pagamento dell'imposta. Nei confronti di questi contribuenti l'imposta è riscossa mediante **iscrizione a ruolo**.

Attenzione


Non è chiaro se l'intermediario sia autorizzato o meno a fare il prelevamento della somma dal conto corrente del cliente **senza il consenso** di quest'ultimo e se l'intermediario possa liquidare delle attività per recuperare le somme necessarie per effettuare il versamento del tributo; la lettera della norma sembrerebbe far propendere per il no. Tale convinzione risulta rafforzata dall'esplicita previsione, inserita nel recente Decreto Semplificazioni Fiscali, che autorizza l'intermediario ad effettuare i necessari disinvestimenti, ma solo ai fini dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela.

Imposta straordinaria

Si tratta di un'imposta *una tantum* dovuta **solamente per l'anno 2012**, descritta dall'art. 19 comma 12 del Decreto.

L'imposta si applica in presenza di attività finanziarie oggetto di emersione, come definite in precedenza, le quali, alla data del 6 dicembre 2011, risultano in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque

Tavola 1 - Metodologia di calcolo e di versamento delle imposte



dismesse. L'aliquota è pari al **10 per mille**. La norma richiama espressamente le disposizioni dettate per l'imposta di bollo speciale in tema di riscossione e versamento; pertanto, l'imposta di bollo straordinaria deve essere versata dagli intermediari, trattando il relativo importo dai conti dei soggetti che hanno effettuato l'emersione ovvero ricevendo provvista da tali soggetti.

Aspetti applicativi: dubbi e certezze

Pur non chiarendo integralmente tutti gli aspetti

applicativi, il citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2012 ha gettato **qualche luce** sull'applicazione, oggettivamente non semplice, della norma (Tavola 2).

Rimangono, tuttavia, **aspetti ancora problematici**, alcuni di **grande rilievo pratico** (Tavola 3), al cui riguardo si attende un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (tenuta peraltro ad emettere uno o più provvedimenti con riferimento alle imposte di bollo "ordinarie" e sulle attività e gli immobili detenuti all'estero).

Tavola 2 - Le certezze applicative

- Viene confermata l'interpretazione maggioritaria per cui l'imposta di bollo speciale annuale si applica alle **sole attività finanziarie oggetto di rimpatrio sia fisico che giuridico**, escludendo le cosiddette regolarizzazioni (attività scudate ma mantenute al di fuori del circuito degli intermediari italiani);
- l'imposta è calcolata sull'ammontare delle somme e sul **valore di mercato** delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, si considera il valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività;
- fra gli **intermediari** tenuti al versamento dell'imposta sono **comprese le imprese di assicurazione** residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza;
- nell'ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segreto presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura di rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a **prelevare** l'imposta di bollo speciale annuale e l'eventuale imposta straordinaria sui prelievi;
- se, invece, il contribuente ha trasferito il conto segreto presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, **l'ultimo intermediario** presso cui è ancora detenuto il conto è tenuto al prelievo delle imposte.
- qualora il contribuente abbia trasferito il conto segreto presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l'imposta di bollo speciale annuale non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l'intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a **segnalare il nominativo** del contribuente all'Amministrazione Finanziaria;
- nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segreto presso altro intermediario in un conto non segreto, l'intermediario presso cui è detenuto il conto segreto applica l'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie ancora segretate e l'imposta straordinaria sulle attività finanziarie trasferite o prelevate;
- resta fermo che, in ogni caso, il contribuente può **evitare la segnalazione** all'Amministrazione Finanziaria fornendo la provvista all'intermediario per il pagamento delle imposte (in tutti i casi).

Tavola 3 - Aspetti ancora dubbi in attesa di ulteriori precisazioni

- Né la norma né il provvedimento chiariscono del tutto cosa si debba intendere per "**attività finanziarie**"; dovrebbero rientrare in tale nozione, come pronunciato dall'Agenzia delle Entrate in sede di scudo fiscale, le somme di denaro, le azioni quotate e non, le quote di società non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo;
- la norma ed il provvedimento non chiariscono del tutto il significato del termine "**attività prelevate o comunque dismesse**". Si potrebbero intendere, alternativamente, le attività per le quali il contribuente ha rinunciato al regime della cosiddetta segretezza, ovvero quelle attività inizialmente segretate non più presenti sui conti bancari non per effetto di un prelievo (*Write-offs*). A farci propendere per la prima interpretazione vi è il provvedimento

(segue)

<p>dell'Agenzia il quale chiarisce che il trasferimento di conto o di attività senza mantenimento del regime di riservatezza è da considerarsi come prelievo; diversamente si creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile fra chi abbia fisicamente trasferito il conto senza mantenere la segretazione, o rinunciandovi di fatto, e chi abbia semplicemente rinunciato alla stessa segretazione ma mantenendo il conto presso il medesimo intermediario (ad esempio mediante confusione di attività scudate e non scudate ovvero attraverso comunicazione in tal senso fatta pervenire all'intermediario). L'esempio di calcolo dell'imposta della Tavola n. 1 presuppone questa interpretazione;</p>
<ul style="list-style-type: none">• non è stato del tutto chiarito se le attività oggetto di rimpatrio, fisico o giuridico, che non abbiano mai beneficiato del regime di segretazione siano tenute al pagamento dell'imposta straordinaria. Si propende per il no, anche sulla base di quanto contenuto nelle motivazioni dello stesso provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in cui si chiarisce che l'imposta straordinaria si applica alle "attività finanziarie immesse in conti segretati";
<ul style="list-style-type: none">• il periodo di osservazione ai fini dell'imposta straordinaria rimane inalterato, mantenendo in tal modo intatti tutti i rilievi della dottrina in termini di costituzionalità della norma con specifico riferimento all'attualità della capacità contributiva;
<ul style="list-style-type: none">• il provvedimento non ha chiarito il concetto di "attività ancora segretata" con riferimento ai casi in cui la segretazione è stata persa di fatto pur rimanendo la segretazione a livello di conto presso l'intermediario (ad esempio, esibizione della dichiarazione, segnalazione quadro SO del mod. 770, etc.)
<ul style="list-style-type: none">• il criterio del valore di mercato (o in mancanza del valore nominale o di rimborso) non pare convincente o quantomeno facilmente applicabile in alcuni casi (ad esempio per attività non quotate);
<ul style="list-style-type: none">• non sono state chiarite le modalità mediante cui il contribuente possa procedere al pagamento dell'imposta straordinaria nel caso in cui tale pagamento sia dovuto da parte di un intermediario non più esistente senza incorrere nelle eventuali sanzioni per il mancato pagamento e chi, nel caso, sia tenuto alla segnalazione;
<ul style="list-style-type: none">• non sono stati chiaramente esplicitati i meccanismi mediante i quali gli intermediari possono recuperare le imposte pagate in eccesso;
<ul style="list-style-type: none">• non è stato chiarito se l'imposta straordinaria è dovuta anche dagli eredi. Si propende per la non applicazione in caso di decesso avvenuto anteriormente alla data del 6 dicembre 2011;